

ABUSO MEZZI DI CORREZIONE

"Una volta si diceva mazza e panelli fanno i figli belli.

Sarà pur vero, certo e' che se lo schiaffo è pesante e provoca danni è reato.

E' meglio non abusare".

II PARERE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Secondo la Corte di Cassazione Penale, sez. V, sentenza n. 2100/2010, la reiterazione del gesto punitivo può essere una delle modalità di manifestazione dell'abuso del mezzo di correzione: questo, infatti, può commettersi trasmodando nell'impiego di un mezzo lecito, sotto gli aspetti sia della forza fisica esercitata in un singolo gesto punitivo, che della reiterazione del gesto stesso.

Debbono essere considerati leciti solo quei mezzi educativi che, nell'assoluto rispetto dell'incolumità fisica e della personalità psichica e morale dei figli, siano necessari per il raggiungimento dello scopo che il rapporto disciplinare/coercitivo si propone.

In sostanza, educare i figli non significa ricorrere alla violenza fisica, es. l'uso di pugni, di schiaffi, di calci, o come si usava fare una volta: "la cintura del pantalone".

Il delitto in esame si consuma quando l'uso del mezzo di correzione diventa abuso, sempre che da ciò derivi il pericolo, inteso come probabilità e non mera possibilità, di una malattia nel corpo o nella mente. Con il termine malattia, secondo quello che è l'orientamento dominante in dottrina, dobbiamo intendere un processo patologico (acuto o cronico, localizzato o diffuso) che determini un'apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo.

Si tenga conto che si e' puniti penalmente anche quando tali metodi abusivi non sono abituali, è sufficiente che si ripetono nel tempo.

In altre parole, ...tu genitore va bene che hai il dovere di educare tuo figlio ma non esagerare, non abusare di lui, e' sangue del tuo sangue.

Il gesto "punitivo" è ammesso ma senza forza fisica. Non serve. Basta ragionare.

ALLONTANAMENTO DEL FIGLIO

Vedersi privare del proprio figlio e' davvero inaccettabile. E' un enorme dolore per il genitore che lo vive.

Da un lato, la legge prevede che i figli minori hanno diritto di crescere nella famiglia d'origine.

Dall'altro, purtroppo, la legge prevede anche che nel momento in cui i genitori per via di svariati motivi non sono in grado di accudire i figli in maniera adeguata, devono

essere aiutati dagli organi preposti a tal fine.

Ci riferiamo, nello specifico, al servizio sociale minorile incaricato e al Tribunale per i Minorenni.

Quest'ultimi, o meglio, il Tribunale per i Minorenni, fatte le opportune valutazioni del caso, interviene disponendo l'allontanamento dei figli, con collocamento dei medesimi presso istituti o case famiglie o famiglie affidatarie.

La primissima cosa da fare e' rivolgersi ad un avvocato specializzato in materia, che nell'immediatezza dei fatti intervenga con i dovuti mezzi legali presso il giudice che ha emesso il provvedimento di allontanamento.

Tutti i diritti riservati.

www.studiolegalerina.it